



COMUNE DI LAVAGNA Città Metropolitana di Genova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 21/05/2015

N. 68

OGGETTO: ESPROPRIAZIONE DI AREE PER LA REALIZZAIONE DEL COMPARTO N.5
DEL PEEP981 - PRESA ATTO ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE IN MERITO
ALLE SENTENZE DI CASSAZIONE 30.04.2014 N.9484 E 28.03.2014
N.7408.

L'anno Duemilaquindici, addì ventuno del mese di Maggio, alle ore 12:00 convocata nei modi e nei termini di legge, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale composta dai Signori:

1.	SANGUINETI GIUSEPPE	- Sindaco
2.	BARBIERI LUIGI	- Vice Sindaco
3.	VATTUONE ANNABELLA	- Assessore
4.	BERSAGLIO DANILO	- Assessore
5.	REBORI NICOLETTA	- Assessore
6.	LOBASCIO ROSARIO	- Assessore
		TOTALE

PRESENTE	ASSENTE
X	
X	
	X
Х	
X	
X	
5	1

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa CELLA LORELLA

Il Dott. Giuseppe SANGUINETI, nella Sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza, constatata la legalità dell'adunanza e dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta a trattare le pratiche elencate nell'ordine del giorno.



LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione e proposta del Sindaco Dott. Giuseppe Sanguineti ed in conformità della proposta di deliberazione allegata all'originale;

PREMESSO:

che per dare attuazione al comparto 5 del Piano di Zona per l'Edilizia Economica e Popolare (Peep) 1982 sono state a suo tempo avviate procedure espropriative a norma di legge;

che a conclusione delle procedure stesse si è addivenuti alla determinazione delle indennità di espropriazione: in via provvisoria da parte della Giunta Provinciale ed in via definitiva da parte della Commissione Provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione e che la Corte Suprema di Cassazione - Sez. I con sentenza 7408/14 (relativa all'impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 1218/2008 riferita ai terreni censiti al fg. 10 mappali 1060 - 1061 part. 5177 e mapp. 1068) e 9484/14 (relativa all'impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 1217/2008 riferita al terreno censito al foglio 10 mappale 974), ha parzialmente accolto i motivi di ricorso degli espropriati e cassando le sentenze impugnate ha deciso nel merito determinando l'indennità di espropriazione e l'indennità di occupazione legittima portando in detrazione le somme eventualmente già versate presso la Cassa Depositi e Prestiti a favore di O.G. - P.G.:

che in data 23/12/2014 sono pervenuti al Comune di Lavagna due ricorsi presentati da tali soggetti, presso il TAR del Lazio per l'integrale ottemperanza delle sentenze della suprema Corte di Cassazione passate in giudicato ex lege a seguito della loro notifica in forma esecutiva;

che con delibere di Giunta Municipale n.15 e 16 del 21.01.2015 l'amministrazione comunale si è costituita in giudizio presso il TAR Lazio e con determina dirigenziale n.20 del 12.03.2015 è stato conferito incarico all'Avv.Corrado Mauceri di Genova dando altresì mandato allo stesso di avviare il tentativo di soluzione transattiva considerato che:

- la Sentenza della Corte di Cassazione n. 9484/14 contiene erroneamente in più punti riferimenti alla parte espropriata di mq. 856 e non all'intera area del decreto di esproprio;
- la Sentenza n. 7408/14 contiene erroneamente in più punti riferimenti alla parte espropriata di mq. 244 e non all'intera area del decreto di esproprio.

ATTESO altresi che su conforme avviso del soggetto attuatore considerato che tali fatti potevano portare conseguenti possibili criticità per l'Enferm sede di applicazione delle sentenze e nei ricorsi al TAR con delibere d'E.M. n.13 e 14 del 21.01.2015 si era disposto comunque ricorso ex art.391 bis c.p.c. per la revocazione delle sentenze di che trattasi nelle parti viziate da errori di fatto.

CHE nell'espletamento dell'incarico il legale incaricato ha comunicato e trasmesso nota dei proprietari con cui gli stessi dichiarano che l'integrale adempimento delle sentenze della Corte di Cassazione di che trattasi esaurisce ogni domanda ed azione relativa alle superficie espropriate di mq.2.790 e mq. 707.

CHE il legale ritiene quindi a prescindere dall'esito dei ricorsi per ottemperanza che tale dichiarazione possa rassicurare il Comune circa la corretta interpretazione delle sentenze e perciò idonea a rendere superflua la coltivazione dei ricorsi per revocazione.

RITENUTO quindi superflua la continuazione dei procedimenti di revocazione anche al fine di ridurre le spese conseguenti.

RITENUTO QUINDI per le motivazioni suddette prende atto di tale comunicazione e rinunciare (per intervenuta superfluità) ad entrambi i ricorsi per revocazione con l'adozione di tutti gli atti necessari per la rinuncia.

RAVVISATE congrue le motivazioni sopra addotte e segnalate dal legale incaricato e dal Dirigente del Settore tali da giustificare la rinuncia ad attivare le iniziative giudiziali di cui sopra, a tutela degli interessi del Comune e fatte salve altre indicazioni del legale.

RAVVISATA la necessità di procedere con urgenza.

RILEVATO CHE l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Dirigente del Settore Geom. Piero Bonicelli;

DATO ATTO, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., seguenti ed agli atti:

- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi Tecnici Territoriali, Geom. Pietro Bonicelli, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in data 20/05/2015:

- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi Amministrafivi de Finanziari, Dott. ssa Lorella Cella in ordine alla regolarità contabile in data 20/05/2015;

VISTO l'art.48 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni

Con voti favorevoli n° 5 (assente l'Assessore Annabella Vattuone), palesemente espressi,

DELIBERA

- 1) di prendere atto della comunicazione del legale di controparte sottoscritta dagli opponenti in data 12.05.2015 indirizzata al Comune di Lavagna con la quale gli stessi dichiarano che l'integrale adempimento delle sentenze della Corte di Cassazione n.9484/2014 e 7408/2014 di che trattasi esaurisce ogni domanda ed azione relativa alle superficie espropriate di mq.2.790 e mq. 707.;
- 2) di prendere atto altresì che quindi a prescrindere dall'esito dei ricorsi per ottemperanza tale dichiarazione possa rassicurare il Comune circa la corretta interpretazione delle sentenze e perciò idonea a rendere superflua la coltivazione dei ricorsi per revocazione;

3) di dare mandato:

- al legale patrocinatore del Comune nelle vertenza di che trattasi di interrompere e non avviare la procedura per l'instaurazione dei giudizi di revocazione in ordine alle sentenze della Corte di Cassazione n.9484/2014 e 7408/2014;
- di dare puntuale informativa al soggetto delegato alle procedure espropriative Cooperativa Edilizia Solidarietà arl di Lavagna e alla controparte;
- che il Responsabile del Procedimento è lo scrivente Dirigente facente Funzioni Geom. Pietro Bonicelli, il quale è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 6 della legge 07/08/1990 num. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)

Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE



Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;

All'unanimità dei voti, palesemente espressi;

<u>DELIBERA</u>

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

[G. Sanguineti)	Il Vice Segretario Generale (L. Cella)			
	<u> </u>			
Pubblicata in data <mark>2 2 MAG. 2015</mark> dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.	_ sul proprio sito informatico ai sensi Il Messo Comunale			
La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune nei termini suindicati ed è divenuta esecutiva il, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000, n. 267. Lavagna,				

Il Vice Segretario Generale (L. Cella)